

*Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di casellario giudiziale, di casellario giudiziale europeo, di anagrafe delle sanzioni amministrative dipendenti da reato e dei relativi carichi pendenti*<sup>1</sup> (Testo A)  
(G.U. 13 feb. 2003, n. 36)

<sup>1</sup> Di seguito gli articoli modificati dal settembre 2022.

**3 (L). Provvedimenti iscrivibili.** – 1. Nel casellario giudiziale si iscrivono per estratto:

- a) i provvedimenti giudiziari penali di condanna definitivi, anche pronunciati da autorità giudiziarie straniere se riconosciuti ai sensi degli artt. 730 e seguenti del codice di procedura penale, salvo quelli concernenti contravvenzioni per le quali la legge ammette la definizione in via amministrativa, o l'oblazione limitatamente alle ipotesi di cui all'art. 162 del codice penale, sempre che per quelli esclusi non sia stata concessa la sospensione condizionale della pena;
- b) i provvedimenti giudiziari definitivi concernenti le pene, compresa la sospensione condizionale e la non menzione, le misure di sicurezza personali e patrimoniali, gli effetti penali della condanna, l'amnistia, l'indulto, la grazia, la dichiarazione di abitualità, di professionalità nel reato, di tendenza a delinquere;
- c) i provvedimenti giudiziari concernenti le pene accessorie;
- d) i provvedimenti giudiziari concernenti le misure alternative alla detenzione;
- e) i provvedimenti giudiziari concernenti la liberazione condizionale;
- f) i provvedimenti giudiziari definitivi che hanno prosciolto l'imputato o dichiarato non luogo a procedere per difetto di imputabilità, o disposto una misura di sicurezza, nonché quelli che hanno dichiarato la non punibilità ai sensi dell'articolo 131-bis del codice penale;<sup>1</sup>
- g) i provvedimenti giudiziari definitivi di condanna alle pene sostitutive e i provvedimenti di conversione di cui agli articoli 66, terzo comma, e 72, quarto comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689;<sup>2</sup>
- g-bis) i provvedimenti di conversione di cui agli articoli 71, 102, 103 e 108 della legge 24 novembre 1981, n. 689, e di cui all'articolo 55 del decreto legislativo 28 agosto 2000, n. 274;<sup>3</sup>
- h) i provvedimenti giudiziari del pubblico ministero previsti dagli artt. 656, comma 5, 657 e 663 del codice di procedura penale;
- i) i provvedimenti giudiziari di conversione delle pene pecuniarie;
- i-bis) l'ordinanza che ai sensi dell'articolo 464-quater del codice di procedura penale dispone la sospensione del procedimento con messa alla prova, nonché le sentenze che dichiarano estinto il reato per esito positivo della messa alla prova ai sensi dell'articolo 464-septies del codice di procedura penale;<sup>4;5</sup>
- i-ter) i provvedimenti con cui il giudice dispone la sospensione del procedimento ai sensi dell'articolo 420-quater del codice di procedura penale;<sup>6</sup>
- l) i provvedimenti giudiziari definitivi concernenti le misure di prevenzione della sorveglianza speciale semplice o con divieto o obbligo di soggiorno;
- m) i provvedimenti giudiziari concernenti la riabilitazione;
- n) i provvedimenti giudiziari di riabilitazione, di cui all'art. 15 della L. 3 ago. 1988, n. 327;
- o) i provvedimenti giudiziari di riabilitazione speciale relativi ai minori, di cui all'art. 24 del R.D.L. 20 lug. 1934, n. 1404, convertito, con modificazioni, dalla L. 27 maggio 1935, n. 835, e successive modificazioni;
- p) i provvedimenti giudiziari definitivi di interdizione e inabilitazione e quelli di revoca;
- q) i provvedimenti giudiziari che dichiarano fallito l'imprenditore; quelli di omologazione del concordato fallimentare; quelli di chiusura del fallimento; quelli di riabilitazione del fallito;
- r) i provvedimenti giudiziari relativi all'espulsione a titolo di sanzione sostitutiva o alternativa alla detenzione, ai sensi dell'art. 16 del D.lgs. 25 lug. 1998, n. 286, come sostituito dall'art. 15 della L. 30 lug. 2002, n. 189;
- s) i provvedimenti amministrativi di espulsione e i provvedimenti giudiziari che decidono il ricorso

avverso i primi, ai sensi dell'art. 13 del D.lgs. 25 lug. 1998, n. 286, come modificato dall'art. 12 della L. 30 lug. 2002, n. 189;

*t)* i provvedimenti di correzione, a norma di legge, dei provvedimenti già iscritti;

*u)* qualsiasi altro provvedimento che concerne a norma di legge i provvedimenti già iscritti, come individuato con decreto del Presidente della Repubblica, ai sensi dell'art. 17, comma 1, della L. 23 ago. 1988, n. 400, su proposta del Ministro della giustizia.

<sup>1</sup> Lettera così modif. dall'art. 4, D.lgs. 16 mar. 2015, n. 28.

<sup>2</sup> Lettera così sost. dall'art. 82, D.lgs. 10 ott. 2022, n. 150, con decorrenza 30 dic. 2022.

<sup>3</sup> Lettera ins. dall'art. 82, D.lgs. 10 ott. 2022, n. 150, con decorrenza 30 dic. 2022.

<sup>4</sup> Parole aggiunte dall'art. 1, D.lgs. 2 ott. 2018, n. 122.

<sup>5</sup> Lettera ins. dall'art. 6, c. 1, L. 28 apr. 2014, n. 67. Si veda altresì l'art. 15-*bis* alla L. 67/2014 introdotto dall'art. 1, L. 11 ago. 2014, n. 118.

<sup>6</sup> Lettera ins. dall'art. 15, c. 1, lett. *a*), L. 28 apr. 2014, n. 67. Si veda altresì l'art. 15-*bis* alla L. 67/2014 introdotto dall'art. 1, L. 11 ago. 2014, n. 118.